

Catania, 24. 10. 2016

Prot. n. 113993
Allegati n. 1
Rif. nota del
Prot. N.

Al Comune di Caltagirone
Castel di Judica
Licodia Eubea
Militello Val di CT
Mazzarrone
Mineo
Palagonia
Raddusa
Ramacca
Scordia
Vizzini

c, p.c a Restanti Comuni della Provincia
di Catania

Ordini e Collegi Professionali della Provincia
di Catania

Associazioni Agricole della Provincia
Di Catania

Uffici Provinciali- Territorio

Direzione Regionale della Sicilia
Ufficio Attività Immobiliari

**Oggetto: Conservazione del Catasto Terreni-Verificazioni quinquennali gratuite -
Artt.118 e 119 del Regolamento 8 Dicembre 1938 n. 2153 – Manifesti.**

Nel corso dell' anno 2017, l' Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Catania – Territorio effettuerà la verifica quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti avvenuti, sia in aumento che in diminuzione, nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni agricoli nei comuni in indirizzo.

Infatti il DPR 917/1986, art. 29, consente ai soggetti titolari di diritto sulle particelle censite al Catasto Terreni di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause.

Per godere del beneficio della verifica quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2017, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale dell' Agenzia delle Entrate – Territorio utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito [http:// www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso: Cosa devi fare – aggiornare dati catastali e ipotecari – Variazioni colturali.

La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche la procedura informatica gratuita DOCTE, anch'essa disponibile sullo stesso sito.


Tanto premesso si invia il relativo manifesto informativo per la necessaria pubblicazione all' Albo Pretorio che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v., e fino al predetto termine del 31 gennaio 2017.

Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del manifesto con la relata di pubblicazione.


Si coglie l' occasione per inoltrare la presente comunicazione, per opportuna conoscenza, anche ai comuni della Provincia, nonché alle associazioni agricole e alle categorie professionali operanti in ambito catastale

Distinti saluti

Il Direttore
Per il direttore a interim *Laura Caggegi*
Il Funzionario Delegato
*Sebastiano Pio Panbianco **



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Laura Caggegi)



UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
(Art. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2017, l'Agenzia delle Entrate fara la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in ambito che in situazione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Artt. 118 e 119 del Regolamento n. 2153/1938) nei comuni di: CALTAGIRONE - CASTEL DI JUDICA - LICODIA EUBEA - MILITELLO VAL DI CATANIA - MAZZARRONE - MINEO - PALAGONIA - RADDUSA - RAMACCA - SCORDIA - VIZZINI

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) e possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni o malattie, interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2016, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i moduli disponibili presso l'Ufficio e sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: "Cosa devi fare" - "Aggiornare dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali" - Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica gratuita DUECTE, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio del denunciante o quello indicato nel Comune, se il denunciante ha la residenza in un altro Comune;
- il Comune dove si trovano i beni da verificare;
- la causa e il tipo di cambiamento;
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento. Se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce e riconoscite regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estesa su beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e ricopre nelle norme e situazioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento n. 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verifica, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della Legge n. 679/1996), sarà resa pubblica con apposito notaio. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 312/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92) alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati (Art. 8 della Legge n. 679/1996, Art. 1 del DPR n. 1/1998 e Art. 13, comma 14-ter, del D.L. n. 201/2011).

(Data)

H. DIRETTORE
Laura Caggigi
Funzionario Delegato
Sebastiano Pio Panapanico

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Laura Caggigi)

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1938, n. 917
Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale
1. Da lungo e variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura adibita a un'altro con altra di maggiore reddito.
2. Diminuzione del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura adibita con un'altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altre cause di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi calamitosi o eccezionali intervenuti nelle piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti insondabili o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni (art. 118 del Regolamento n. 2153/1938).

Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate (dati indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
2. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificate (dati indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471
Art. 3 - (breve denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
1. In caso di variazione in aumento del reddito dominicale o del reddito agrario del terreno, si applica la procedura amministrativa da euro 250 ad euro 1.000.


ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679
Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.
I possessori di particelle rurali in catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati o su ogni altro stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1919 n. 1149, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della medesima legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compiute sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione o devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di riconoscimento abilitato o agibilità dei locali.
Allo stesso deve essere allegato un foglio di rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione da compilare sopra un esatto estratto della mappa catastale comprendente la particella o le particelle nelle quali avviene, in tutto o in parte, il nuovo fabbricato o le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte (comuni).

Art. 10 - Verificazioni nei interi Comuni.
I risultati delle verificazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante la verifica ordinaria e quelli straordinariamente disposti d'ufficio per motivi d'urgenza, sono pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventiva avviso con moduli ai cui allegati nei moduli concernenti per gli atti ufficiali.
Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, le variazioni accertate saranno parlate a conoscenza dei possessori intervenuti mediante estratti per un periodo di 30 giorni consecutivi e tali estratti sono depositati.
Durante la pubblicazione e nel successivo 30 giorni, ai possessori intervenuti e convocati la stessa giunta degli enti per l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (comuni).

ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1938, n. 28
Art. 5 - Norme generali di conservazione.
Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la procedura prevista per il nuovo catasto urbano istituito con regio decreto legge 13 luglio 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1149.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 10 dicembre 1999, n. 436
Art. 1 - Criteri transitori ed a regime per l'incastellamento delle costruzioni rurali.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1998, n. 139, con modificazioni, è applicato nei punti modificati:
a) - secondo il seguente testo:
"Per l'incastellamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, sono ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle Giustizie 2 gennaio 1998, n. 28".



UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2017, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti sia in aumento che in diminuzione, nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: CALTAGIRONE - CASTEL DI JUDICA - LICODIA EUBEA - MILITELLO VAL DI CATANIA - MAZZARRONE - MINLO - PALAGONIA - RADDUSA - RAMACCA - SCORDIA - VIZZINI

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni o malattie, interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2016, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i moduli disponibili presso l'Ufficio e sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: "Cosa devi fare" - "Aggiornare dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica patinata DDC7E, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio del denunciante e quello dello stesso, se il denunciante ha la residenza in un altro Comune
- il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamento
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente fondata da un tecnico

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultino regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 119 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento n. 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verifica, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 4 della legge n.679/1996), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 312/2000).

Gli eventuali nuovi confini le variazioni accertate dovranno essere proposti nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 536/92) alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati (Art. 8 della Legge n. 679/1996, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14-ter, del D.l. n. 201/2011).

(Data)

IL DIRETTORE

Per il Direttore a interim

Laura Cuggei
Commissario Delegato
Sebastiano Pio Pampalano

(* Firma su delega del Direttore Provinciale Laura Cuggei)

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DEL D.P.R. 21 dicembre 1936, n. 917

- Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale
1. Di luogo e variazioni del reddito dominicale in aumento la notificazione della qualità di coltura adibita in catasto con altra di maggior reddito.
2. Diminuzione o variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la notificazione della qualità di coltura adibita in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, purché su esso vi è stata coltivazione di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici intervenuti nei piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti materiali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei numeri 1 e 2 danno luogo a revisione del riscatto dei terreni cui si riferiscono. (omissis)
Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.
1.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel numero 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

ESTRATTO DEL D.L. 18 dicembre 1997, n. 471

- Art. 3. Obbligo denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
1. In caso di aumento o diminuzione, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa di euro 250 ad euro 2.000.

ESTRATTO DELLA LEGGE 11 ottobre 1969, n. 679

- Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.
I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra simile costruzione o, se considerati immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1959 n. 1249, o successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato dei terreni per effetto della avvenuta edificazione.

Le Denunce devono essere compiute sopra un modulo a stampa fornito dall'Agenzia stessa e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della pubblicità o adibita di luogo.

Alla denuncia deve essere allegato, in tipo semplice, riprodotto la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale, comprendente la particella o le particelle sulle quali si instaura, in tutto o in parte, il nuovo fabbricato e le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative altimetrie e quote (omissis).

Art. 10 - Verifiche anno in intero Comune.
Il risultato delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante la validità delle variazioni e quelle straordinarie disposte d'ufficio per errori commessi, saranno pubblicate a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventivo avviso con mandato da affiggere nei comuni concernuti per 60 (sessanta) giorni.
Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nel mese del 1° gennaio in cui ha avuto luogo la verificazione, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendole accessibili per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi a dati catastali modificati.
Durante la pubblicazione e nei successivi 60 giorni, ai possessori interessati è concesso di far venire presente negli atti presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (omissis).

ESTRATTO DELL'ART. 10, D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28

Art. 5 - Variazioni generali di conservazione.
Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica lo procedimento vigente per il nuovo catasto urbano urbano istituito con regio decreto legge 31 aprile 1939, n. 652, contenente, con modificazioni, della legge 11 agosto 1959, n. 1249.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

- Art. 1 - Estero tramutarsi ed a regime per l'acatastramento delle costruzioni rurali.
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
a) - è aggiunto 1°) così recitante:
"Per l'acatastramento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, fatti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono emanati i requisiti per il riconoscimento della pertinenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28".